

Sez. 2^a Penale, Sentenza n. 19989 del 12 Maggio 2005(Dep. 27 Maggio 2005)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/05/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 563
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 6259/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) M.A. N. IL 16/09/1983;

avverso SENTENZA del 08/10/2004 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BARI;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. A. Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Bari, con sentenza del 17/10/2002 - ritenuta la capacità di intendere e di volere dell'imputato M.A., minore degli anni diciotto, al momento del fatto avvenuto il 21/01/1998 - affermava la penale responsabilità di M.A. in ordine ai delitti di tentata rapina e lesioni (commessi in concorso con M.C.D.). Interposto gravame, la Corte di Appello di Bari, sezione minorenni, con sentenza dell'8/10/2004, confermava la impugnata decisione.

Ricorre per Cassazione l'imputato indicando "nella violazione delle norme processuali preposte, anche sotto pena di nullità, alla verifica della personalità del sottoscritto all'epoca del commesso delitto e nella mancanza assoluta di valutazione e di motivazione in ordine alla prova certa, introdotta nel giudizio, del difetto di imputabilità per immaturità al momento del fatto per cui era processo, le parti o punti del provvedimento che con il ricorso venivano impugnature".

Deduce, in proposito, il ricorrente che il suo difensore, con memoria scritta, depositata nel corso degli atti preliminari al dibattimento di 2^a grado, aveva evidenziato il difetto di maturità del ricorrente all'epoca del commesso delitto, allegando alla stessa, ai fini del giudizio sulla personalità (ex art. 236 c.p.p.), copia della sentenza irrevocabile di proscioglimento, emessa dalla stessa sez. Minorile penale della Corte di Appello di Bari, in cui si attestava, nella parte motiva, il difetto di maturità del ricorrente in relazione ad un reato contro il patrimonio commesso il 03/07/1998, e, cioè, in epoca successiva ai fatti per i quali un processo (e, quindi, in età evolutiva più avanzata).

A fronte di tale emergenza processuale - un accertamento della incapacità di intendere e di volere operato dalla stessa sezione minorile della Corte di Appello di Bari e sulla base delle stesse relazioni degli educatori contenute nel fascicolo per il dibattimento dell'attuale processo - la Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza impugnata senza spendere una sola parola, nel testo del provvedimento di conferma, in merito al contenuto della memoria difensiva e, soprattutto, alla prova certa e conclamata della immaturità dell'imputato all'epoca del commesso delitto. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.

La sezione minorile della Corte di Appello di Bari ha, invero, ommesso qualsiasi valutazione in ordine alla richiesta del difensore di "assoluzione dell'imputato per difetto di imputabilità all'epoca del commesso reato", fondata sulla decisione irrevocabile emessa dalla medesima sezione minorile il 7/2/2003, (in epoca successiva alla presentazione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale per i minori del 17/10/2002), che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del M. in ordine al reato di furto commesso il

03/07/1998 "per essere il minore non imputabile per immaturità". Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che la giustificazione della omessa motivazione sul punto doveva rinvenirsi verosimilmente nell'aver, il Giudice di Appello, ritenuto di non dover esaminare la richiesta difensiva dal momento che non era stata dedotta alcuna censura in ordine alla ritenuta imputabilità del minore per essere stato il gravame espressamente circoscritto alla "affermazione della penale responsabilità - (assumendosi l'estraneità del minore all'azione violenta posta in essere dal solo coimputato) - e alla eccessività della pena irrogata". La tesi non è condivisibile.

Invero - premesso che, a norma dell'art. 9 del D.P.R. 22/9/1988 n 488, nel rito minorile, è dovere (di ordine processuale) del Giudice di svolgere indagini sulla personalità del minore al fine di accertarne la imputabilità, e premesso ancora che, ai sensi del successivo art. 35, nel procedimento di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni - la circostanza che nell'atto di appello avverso una sentenza del Tribunale per i minorenni, che abbia riconosciuta la capacità di intendere e di volere di un imputato minore degli anni 18, nulla sia stato dedotto in ordine alla ritenuta imputabilità, non esclude che il Giudice di 2° grado e, cioè, la sezione minorile, debba procedere a nuova verifica della capacità qualora nel corso del giudizio di appello emergano o siano dedotti elementi che contrastino la ritenuta imputabilità del minore. Invero, nel caso di minore degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici - a differenza di quanto si verifica per l'adulto la cui capacità di intendere e di volere forma oggetto di una vera e propria presunzione e l'obbligo di motivazione sul punto va posto in stretta correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici potenzialmente atti a vincere la detta presunzione - la imputabilità deve essere accertata di volta in volta con ineludibile obbligo alla motivazione sul punto per il Giudice costituendo tale accertamento - inderogabilmente affidatigli - una verifica doverosa di un presupposto necessario per la punibilità del minore in ordine alla quale non ricorre alcuna presunzione di sussistenza. Alla stregua di tali considerazioni ne consegue che non è applicabile a tale accertamento - a differenza di quanto avviene per l'imputabilità del maggiorenne ove sussiste (per chi ne contesta l'esistenza) un onere di allegazione (in primo grado) e di specifica deduzione in appello - il principio del "tantum devolutum, quantum appellatum".

Ne consegue che - essendo stata depositata, nel corso del dibattimento di 2° grado, memoria difensiva con allegata sentenza emessa, in data 7/2/2003, dalla medesima sezione minorile della Corte di Appello di Bari con la quale si dichiarava non doversi procedere per essere il minore non imputabile per immaturità in ordine ad un reato commesso in epoca successiva (3/7/1998) rispetto a quello oggetto della decisione impugnata (21/1/1998) - era obbligo del Giudice di 2° grado prendere in esame l'istanza del difensore il quale, con riferimento alla esibita decisione, (che contrastava "in toto" le conclusioni del Tribunale per i minorenni), chiedeva "l'assoluzione dell'imputato per difetto di imputabilità all'epoca del commesso reato". Tale verifica si rendeva ancor più doverosa dal momento che la sentenza prodotta aveva, con riferimento a relazioni del Servizio Sociale, prosciolto il minore "stante la sua evidente immaturità" e, poiché, "gravemente condizionato da grave immaturità", ponendosi, così, in netto contrasto con quanto affermato dal Tribunale per i minori - (la cui decisione era stata poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello, oggi impugnata) - che, (senza, peraltro, alcun riferimento a documentazione sanitaria o a relazione del Servizio Sociale), aveva ritenuto che "l'imputato, avendo raggiunto un sufficiente sviluppo psico-fisico ed essendo immune da patologie mentali ledenti le ordinarie facoltà intellettive, era in grado di determinarsi in modo autonomo e di percepire la illiceità della sua condotta".

A fronte di tali elementi che documentalmente contrastavano la asserita imputabilità dell'imputato, la sezione minorile della Corte di Appello non poteva non prendere in esame la documentata richiesta difensiva al fine di stabilire se, anche alla luce di siffatti elementi, il minore, al momento del fatto, era o meno da considerarsi immaturo e, quindi, incapace di intendere e di volere. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sezione penale per i minorenni, perché, in ottemperanza al principio di diritto enunciato, proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, 2° sezione penale, annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce, sezione penale per i minorenni per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 12 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005
